

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO ELETTORALE**

**Art. 1 - Indizione delle elezioni e calendario**

L'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta alla data del 20 maggio 2013 (giusto quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168) che a tal fine si riunisce e delibera:

- il luogo ove sarà istituito il seggio elettorale centrale, nella sede dell'Ordine, e i luoghi ove saranno istituiti eventuali ulteriori seggi, nell'ambito territoriale provinciale;
- la nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e degli scrutatori di ciascun seggio elettorale e le eventuali indennità di funzione spettanti ai componenti di ciascun seggio;
- il calendario delle votazioni, con date ed orari d'inizio e di chiusura delle operazioni di voto per ciascun giorno di votazione, validi per tutti i seggi elettorali.

In prima votazione i seggi elettorali sono aperti nel quindicesimo e nel sedicesimo giorno feriale successivo a quello della riunione del Consiglio che indice l'elezione, per otto ore al giorno e quindi per sedici ore complessive.

In seconda votazione i seggi elettorali sono aperti per otto giorni feriali consecutivi, a partire da quello immediatamente successivo al giorno di chiusura della prima votazione, per otto ore al giorno e quindi per sessantaquattro ore complessive.

In terza votazione i seggi elettorali sono aperti per dieci giorni feriali consecutivi, a partire da quello immediatamente successivo al giorno di chiusura della seconda, per otto ore al giorno e quindi per ottanta ore complessive.

Ai fini della compilazione del calendario dell'elezione si considerano:

- feriali i giorni dal Lunedì al Sabato compreso,
- festivi le Domeniche e i giorni di festa nazionale.

Non si considerano festivi i giorni di festa locale di ambito comunale, provinciale o regionale.

Nella stessa riunione il Consiglio prende atto del numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo, nel quale non sono conteggiati gli iscritti sospesi per qualsiasi motivo, e stabilisce il numero dei rappresentanti in Consiglio spettanti a ciascuna delle due sezioni dell'Albo in base alle disposizioni di Legge.

**Art. 2 - Elettorato attivo e passivo**

Sono elettori tutti gli iscritti all'Albo alla data della riunione di Consiglio nella quale sono indette le elezioni, esclusi i sospesi.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi, che presenteranno la propria candidatura a Consigliere dell'Ordine, entro i termini e con le modalità stabilite dal successivo art. 3.

**Art. 3 - Candidature**

Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere devono depositare presso l'Ordine apposita istanza redatta compilando il modello disponibile in segreteria e sul sito web [www.ordinearchitetti.fi.it](http://www.ordinearchitetti.fi.it).

La candidatura deve pervenire all'Ordine entro e non oltre le ore 13,00 del settimo giorno naturale consecutivo precedente la data stabilita per la prima votazione.

Detto termine è perentorio.

La candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Al momento del deposito della candidatura la segreteria dell'Ordine rilascerà copia della medesima con apposta la data e l'ora di presentazione che costituirà attestazione di avvenuta presentazione.

La candidatura può essere trasmessa a mezzo fax o pec, con lo stesso modulo già previsto e copia del documento di identità nello stesso orario di ufficio dal lunedì al venerdì. La segreteria invierà l'attestazione con lo stesso mezzo al numero di fax o all'indirizzo pec da cui la candidatura è stata inviata, entro un'ora dall'avvenuta trasmissione nei giorni indicati. La candidatura trasmessa fuori dagli orari indicati riceverà attestazione entro la prima ora del primo giorno lavorativo seguente.

Qualora l'attestazione di avvenuta presentazione non pervenga entro i limiti indicati, il candidato dovrà farsi parte diligente e contattare la segreteria dell'Ordine per accertarsi che la trasmissione sia effettivamente andata a buon fine e la candidatura sia validamente pervenuta. In difetto di detto accertamento la Segreteria dell'Ordine non risponde delle istanze per le quali non ha accusato ricevuta.

Non sono ammesse modalità di presentazione delle candidature diverse da quelle sopra indicate.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente e il Segretario del Consiglio in carica ne verificano l'ammissibilità, escludendo coloro che risultassero sospesi. Dell'esclusione viene data immediata comunicazione agli interessati a mezzo e-mail.

Il Segretario provvede quindi a dare idonea diffusione delle candidature valide, pubblicandole nel sito [www.ordinearchitetti.fi.it](http://www.ordinearchitetti.fi.it) e stampandone l'elenco in ordine alfabetico, che viene esposto sin da subito presso la sede dell'Ordine e poi, dal momento dell'inizio delle votazioni, in tutti i seggi.

#### **Art. 4 - Avviso di convocazione dell'elezione**

Dopo la riunione nella quale è stata indetta l'elezione del Consiglio e almeno dieci giorni naturali consecutivi prima della data fissata per la prima votazione il Presidente in carica spedisce a tutti gli iscritti all'Albo l'avviso di convocazione dell'elezione, a mezzo pec e posta prioritaria. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso di convocazione dell'elezione contiene le seguenti indicazioni:

- luogo, data d'inizio e di chiusura delle operazioni di voto per ogni giorno di ciascuna votazione;
- numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo, esclusi i sospesi;
- ripartizione dei componenti del Consiglio da eleggere tra rappresentanti della sezione A e della sezione B dell'Albo;
- modalità di presentazione delle candidature;
- procedure elettorali;
- indirizzo web ove possono essere consultati il presente regolamento e il testo del D.P.R.8 luglio 2005, n. 169, nel sito dell'Ordine

#### **Art. 5 - Seggi elettorali**

L'esercizio del diritto di voto avviene presso il seggio istituito presso la sede dell'Ordine nonché presso gli eventuali seggi istituiti nelle sedi distaccate.

Il seggio istituito presso la sede dell'Ordine costituisce il seggio centrale.

Ciascun seggio decentrato rimane aperto negli stessi giorni e con lo stesso orario del seggio centrale. Le procedure di voto sono identiche in tutti i seggi.

### **Art. 6 - Procedure di voto**

Il seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede a stampa predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere;
- urna elettorale;
- lista degli eleggibili, con indicazione di nome e cognome dei medesimi nonché, in caso di omonimia tra due o più candidati, del numero di matricola.
- registro elettorale con pagine numerate e caselle;
- registro dei verbali delle operazioni di voto;
- materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascun turno di votazione;
- tavoli e sedie con postazioni di voto adeguatamente distanziate tra loro;
- armadio con serratura a chiave per la conservazione del materiale e dei registri elettorali durante gli orari di chiusura del seggio.

Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata o di ciascun turno di votazione i componenti del seggio si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali dall'armadio;
- nomina del presidente di turno, che tra i presenti è assunta, di norma e in ordine di precedenza: dal presidente del seggio, dal vicepresidente, dal segretario, dallo scrutatore che abbia maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di parità, maggiore anzianità anagrafica; all'apertura del seggio per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna delle tre votazioni è presente il presidente del seggio, che vidima un numero di schede presumibilmente sufficiente per l'intera votazione apponendovi una sigla; ove occorra, nel corso delle votazioni, il presidente del seggio integra le schede vidimate, annotandone il numero nel registro elettorale;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate, risultanti dalle annotazioni riportate nel registro dei verbali, sottoscritte dai componenti del seggio nella precedente giornata o nel precedente turno di votazione;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione, cognomi, nomi e firme dei componenti del seggio in turno, nonché l'esito della verifica delle schede e quanto altro eventualmente rilevato in merito alla regolarità del materiale elettorale;
- dissigillatura dell'urna elettorale.

Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata o per ciascun turno di votazione.

Durante le operazioni di voto il riconoscimento dell'elettore è eseguito da uno dei tre componenti del seggio, che verifica la validità del documento d'identità, ove non conosca personalmente l'iscritto, quindi annota sul registro elettorale data, ora, cognome, nome e numero d'iscrizione all'Albo dell'elettore e gli consegna la scheda per la votazione e una matita copiativa.

L'elettore compila la scheda in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome di uno o più candidati che intende votare e, in caso di omonimia, anche il numero d'iscrizione all'Albo. Ove non vi siano due candidati con lo stesso cognome può essere omissivo il nome.

Dopo avere compilato la scheda, l'elettore la chiude e si presenta allo scrutatore, che ne verifica l'integrità e l'assenza di qualsiasi segno di riconoscimento esterno e l'annulla, ove la scheda presenti segni di deterioramento, scritte o qualsiasi altro segno di riconoscimento. L'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione. In caso di annullamento della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione.

Dopo avere espresso il voto l'elettore depone la scheda nell'urna e, prima di allontanarsi dal seggio, firma il registro elettorale, a fianco dell'annotazione del proprio nome e cognome eseguita dallo scrutatore. Qualora l'elettore ometta o rifiuti di firmare il registro elettorale, lo scrutatore attesta che l'iscritto da lui riconosciuto ha votato.

La chiusura delle operazioni della giornata o del turno di votazione avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni. A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale e potranno votare ancora soltanto gli elettori che si troveranno all'interno del seggio.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate o di nastro adesivo, firmate sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, nomi, cognomi e firme dei componenti del seggio in turno, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate, nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;
- chiusura del materiale e dei registri elettorali nell'armadio e chiusura del locale del seggio con chiavi, che uno dei componenti del seggio consegnerà personalmente ad uno dei componenti del seggio del giorno o del turno di votazione successivi.

Il presidente di turno del seggio comunica immediatamente al Presidente o al Segretario del Consiglio in carica eventuali irregolarità rilevate ed annotate nel registro dei verbali, all'inizio o alla chiusura delle operazioni di voto, per l'adozione dei provvedimenti del caso.

#### **Art. 7 - Chiusura delle votazioni e scrutinio**

La prima votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno di votazione, alla presenza del presidente del seggio nominato dal Consiglio in carica nella riunione d'indizione delle elezioni, che dichiara chiusa la votazione.

Se dal registro elettorale risulta raggiunto il quorum previsto dalla Legge, il presidente del seggio esegue, con altri due componenti, la chiusura del seggio nei modi previsti dall'art. 6 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09.00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione. Se il quorum non risulta raggiunto, il presidente sigilla in un plico le schede votate e convoca la seconda votazione per il giorno feriale successivo, dandone notizia agli iscritti tramite immediata pubblicazione nel sito web dell'Ordine ed e-mail.

La seconda votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno stabilito nel calendario dell'elezione. Le operazioni conclusive si svolgono con le stesse modalità seguite per la prima votazione.

La terza votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo stabilito nel calendario dell'elezione alla presenza del presidente del seggio, che dichiara chiusa la votazione. Il presidente chiude quindi il seggio con le modalità previste dall'art. 6.

Terminate le operazioni di voto, le urne debitamente sigillate, sono trasmesse immediatamente al seggio centrale unitamente al registro elettorale e al registro dei verbali delle operazioni di voto.

Alle ore 09.00 del giorno successivo, il presidente del seggio centrale da inizio allo scrutinio, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

#### **Art. 8 - Validità delle schede**

Si considera valida la scheda nella quale l'elettore ha scritto, con matita copiativa fornita al seggio:

- nome e cognome di uno o più candidati;
- il solo cognome di uno o più candidati, quando non vi siano due o più candidati con lo stesso cognome;
- nome e cognome e numero di matricola, quando vi siano casi di omonimia tra due o più candidati.

Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:

- con qualsiasi mezzo di scrittura, diverso dalla matita copiativa,
- qualsiasi parola o frase diversa da nomi e cognomi e numero di matricola;
- la propria firma od altro segno di riconoscimento.

Ove la scheda contenga indicazioni di voto per persone diverse da coloro che si sono validamente candidati, dette indicazioni si considerano non apposte e si prescinde da esse, considerando valide le sole indicazioni di voto espresse per coloro che risultano dall'elenco dei candidati.

Ove la scheda contenga indicazioni di voto per un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo, la scheda è considerata valida e i voti sono attribuiti ai nominativi indicati, nell'ordine, a partire dalla prima riga della scheda, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo. I nominativi dei candidati indicati in esubero sono considerati non apposti.

In caso di omonimia tra i candidati, non sono attribuiti i voti espressi senza indicare il numero di matricola che distingue il candidato dall'omonimo.

#### **Art. 9 - Proclamazione dei risultati**

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione:

- al Ministero della Giustizia;
- al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.;
- a tutti gli iscritti, mediante pubblicazione nel sito web dell'Ordine ed eventualmente in un quotidiano locale.

Successivamente il presidente del seggio, assistito da almeno due scrutatori, sigilla in un plico le schede valide e in plichi distinti le schede annullate durante la votazione, le schede nulle e quelle inutilizzate. Consegna quindi al Presidente del Consiglio in carica i plichi con le schede, i registri e tutto il restante materiale elettorale ricevuto per lo svolgimento dell'elezione e cessa dalle proprie funzioni, insieme a tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Consiglio in carica provvede quindi alla comunicazione dei risultati dell'elezione a tutti gli iscritti e agli Enti locali e nazionali destinatari d'obbligo della comunicazione o comunque interessati.

#### **Art. 10 – Insediamento del nuovo Consiglio**

Il consiglio eletto si insedia il giorno successivo la data di insediamento (*la data di scadenza*) del Consiglio uscente.

Ove l'insediamento avvenga oltre la data predetta, il Consiglio uscente rimane comunque in carica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 8/7/2005 n. 169, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

#### **Art.11 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e viene diffuso mediante pubblicazione nel sito web, nella bacheca e nel notiziario dell'Ordine.